Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 24 ottobre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 -
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 ottobre 1979, n. 510.

Rinnovo della delega di cui all'articolo 47, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'emanazione dello stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La delega conferita al Governo con l'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e scaduta il 30 giugno 1979, è rinnovata sino al 20 dicembre 1979.

Ai soli fini dell'esercizio della delega di cui al comma precedente, i termini previsti nell'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono ridotti alla metà.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1979

PERTINI

COSSIGA — ALTISSIMO — SCOTTI — ROGNONI — MORLINO — PANDOLFI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cuore Lucchini », nella confezione 6 fiale × mg 200 da 2 cc, della ditta estera Laboratoire Lucchini di Ginevra (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Farma Dyn terapeutici, S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 5652/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 23 settembre 1961 e 30 ottobre 1973, con i quali venne registrata al n. 14473 la specialità medicinale denominata « Cuore Lucchini » fiale, nella confezione 6 fiale × mg 200 da 2 cc, a nome della ditta estera Laboratoire Lucchini, con sede in Ginevra (Svizzera), Rue de la Coulouvrenière, 20, rappresentata in Italia dalla ditta Farma Dyn terapeutici, S.r.l., con sede in Roma, via Trionfale, 6909, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, iniettabile, è a base di estratto di cuore, e che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, non è giustificato il mantenimento in commercio di tale prodotto;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cuore Lucchini », nella confezione 6 fiale × mg 200 da 2 cc, registrata al n. 14473 in data 23 settembre 1961 e 30 ottobre 1973, a nome della ditta estera Laboratoire Lucchini, con sede in Ginevra (Svizzera), Rue de la Coulouvrenière, 20, rappresentata in Italia dalla ditta Farma Dyn terapeutici S.r.l., con sede in Roma, via Trionfale, 6909.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8582)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Rauserpin » 60 compresse, della ditta Consorzio neoterapico nazionale, in Roma. (Decreto di revoca n. 5720/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 20 gennaio 1955, con il quale venne registrata, tra l'altro, al n. 9673 la specialità medicinale « Rauserpin » 60 compresse, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla, 101, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934. n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Rauserpin » 60 compresse, registrata al n. 9673 in data 20 gennaio 1955, a nome della ditta Consorzio neoterapico nazionale, con sede in Roma, via di Priscilla, 101.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8565)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Flogozym » pomata, della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici, in Milano. (Decreto di revoca n. 5641/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 12 giugno 1967, con il quale venne registrata al n. 20845 la specialità medicinale denominata « Flogozym » pomata, a nome della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, via Biella, 8, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene lisozima e che alla luce delle attuali conoscenze scientifiche non è stata sufficientemente dimostrata la validità o razionalità della stessa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Flogozym » pomata, registrata al n. 20845 in data 12 giugno 1967 a nome della ditta S.P.A. - Società prodotti antibiotici, con sede in Milano, via Biella, 8.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8581)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1979.

Approvazione dei bollettini di c/c postale e delle distinte per il versamento delle ritenute alla fonte, dell'Irpeg, dell'Ilor e della pena pecuniaria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 1, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito;

Visti i decreti ministeriali del 27 luglio e del 29 settembre 1978, con i quali sono state apportate variazioni alle distinte e ai bollettini di c/c postale per il versamento delle ritenute alla fonte, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e per il versamento diretto della pena pecuniaria;

Vista la lettera dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni n. DCSB/62/78246/16 del 5 giugno 1979, con la quale si rileva l'inidoneità alle attuali esigenze dell'automazione dei bollettini approvati con decreto ministeriale 29 settembre 1978;

Vista l'autorizzazione concessa dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con nota DCSB/62/90176/16 del 28 giugno 1979;

Visto l'art. 102, secondo comma, del regolamento generale dei servizi postali, approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Decreta:

Art. 1.

I modelli di bollettini di c/c postale numeri 1, 2, 3, 10, 14, 20, Modul. F Imposte, numeri 501, 502, 503, 5.., 510, 514 e 521, sono modificati, sul dritto, con lo spostamento nella parte superiore dei bollettini dell'indicazione del numero di c/c sul quale si esegue il versamento e sul retro, con l'inserimento della voce « Ufficio imposte di ... ».

Art. 2.

Fino all'approntamento ed alla distribuzione dei modelli indicati nell'art. 1, che con comunicazione telegrafica sarà portata a conoscenza delle intendenze di finanza, degli ispettorati compartimentali e dell'Associazione nazionale esattori, è consentita l'utilizzazione dei bollettini di c/c postale approvati con i decreti ministeriali in data 21 maggio 1977, 7 ottobre 1977 e 29 settembre 1978, integrati con l'indicazione dell'ufficio delle imposte competente secondo il domicilio fiscale del versante.

Art. 3.

Le distinte di versamento in esattoria modelli 6, 7, 9, 11, 15 e 21, Modul. F Imposte, numeri 506, 507, 508, 5.., 511, 515 e 523, sono integrate con l'inserimento, sul dritto, della voce « Ufficio imposte di ... ».

Fino all'allestimento dei nuovi stampati da parte degli esattori, è consentita l'utilizzazione dei modelli approvati con il decreto ministeriale del 27 luglio 1978, opportunamente integrati con l'indicazione dell'ufficio delle imposte competente secondo il domicilio fiscale del versante.

Il presente decreto, unitamente agli acclusi sette modelli di bollettini di c/c postale, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
COLOMBO

(fascia colore giallo)

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di un versamento di L. 000

Mod. 1 - Modul. F Imposte N. 601

Lire ....

sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.

di .... (vers. dir.)

Cognome (o ragione sociale) ....

Nome ....

Comune di domicilio fiscale ....

via ....

addì ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

N. .... del bollettario ch 9

data progress.

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L. 000

Lire ....

sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.

di .... (vers. dir.)

Cognome (o ragione sociale) ....

Nome ....

Comune di domicilio fiscale ....

via ....

addì ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

Cartellino del bollettario

tassa data progress.

Bollettino di L. 000

Lire ....

sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.

di .... (vers. dir.)

Cognome (o ragione sociale) ....

Nome ....

Com. di dom. fiscale ....

via ....

addì ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

numerato d'accettazione

L'UFF. POSTALE

Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di accreditamento di L. 000

Mod. 1 - Modul. F Imposte N. 601

Lire ....

sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.

di .... (vers. dir.)

Cognome (o ragione sociale) ....

Nome ....

Luogo e data di nascita (o data di costituzione) attività ....

Comune di domicilio fiscale ....

via ....

addì ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

N. .... del bollettario ch 9

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data progress. numero conto importo

> <

SANZIONI

Incompletezza della distinta - L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50%

segue sanzioni

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente — Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

[1] DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi	1001 - L.	.000
» »	1002 - »	.000
» »	1003 - »	.000
» »	1004 - »	.000
» »	1005 - »	.000
» »	1006 - »	.000
» »	1007 - »	.000
» »	1008 - »	.000
» »	1009 - »	.000
» »	1010 - »	.000
	TOTALE L.	.000
	INTERESSI L.	.000 **
	TOTALE FINALE L.	.000

Data corresponsione emolumenti (mese e anno) ....

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

[1] DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi	1001 - L.	.000
» »	1002 - »	.000
» »	1003 - »	.000
» »	1004 - »	.000
» »	1005 - »	.000
» »	1006 - »	.000
» »	1007 - »	.000
» »	1008 - »	.000
» »	1009 - »	.000
» »	1010 - »	.000
	TOTALE L.	.000
	INTERESSI L.	.000 **
	TOTALE FINALE L.	.000

Data corresponsione emolumenti (mese e anno) ....

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sovrastante

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino e il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre la normale tassa.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1001 — Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio.
» 1002 — Ritenute su emolumenti arretrati e su indennità per cessazione di rapporto di lavoro.
» 1003 — Ritenute su emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali.
» 1004 — Ritenute su indennità e compensi corrisposti da terzi a prestatori di lavoro dipendente.
» 1005 — Ritenute su indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti da regioni, province e comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni.
» 1006 — Ritenute su altri assegni periodici (lett. f art. 47 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597).
» 1007 — Ritenute su indennità cariche elettive.
» 1008 — Ritenute su pensioni, vitalizi ed indennità dovuti per cessazione cariche elettive.
» 1009 — [illegible]
» 1010 — [illegible]

[illegible]

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

[1] DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi	1001 - L.	.000
» »	1002 - »	.000
» »	1003 - »	.000
» »	1004 - »	.000
» »	1005 - »	.000
» »	1006 - »	.000
» »	1007 - »	.000
» »	1008 - »	.000
» »	1009 - »	.000
» »	1010 - »	.000
	TOTALE L.	.000
	INTERESSI L.	.000 **
	TOTALE FINALE L.	.000

Data corresponsione emolumenti (mese e anno) ....

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

(fascia colore celeste)

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di L. 000
di un versamento
Mod. 2 Modul. F Imposte N. 502
Lire
sul C/C N .... intestato a Esattoria II DD
di .... (vers. dir.)
Cognome (o rag one sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
Bollo a data
N .... del bollettario ch 9

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di L. 000
di un versamento
Lire
sul C/C N .... intestato a: Esattoria II.DD
di .... (vers. dir.)
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Comune di domicilio fiscale
via
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
Bollo a data
Cartellino del bollettario

Bollettino di L. 000
Lire
sul C/C N .... intestato a Esattoria II DD.
di .... (vers. dir.)
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Com. di dom. fiscale
via
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
numerato d'accettazione
L'UFF POSTALE
Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di L. 000
di accreditamento
Mod. 2 Modul. F Imposte N. 502
Lire
sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.
di .... (vers. dir.)
Cognome (o ragione sociale)
Nome
Luogo e data di nascita (o data di costituzione) attività
Comune di domicilio fiscale
via
addì
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
Bollo a data
N .... del bollettario ch 9

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data progress. | tasse | data progress. | data progress. numero conto importo

SANZIONI

Incompletezza della distinta - L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti — Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50%

segue sanzioni

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente - Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

2 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI, REDDITI DI CAPITALE E PREMI VARI

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....
Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi 1025 - L.	.000
» » 1026 - »	.000
» » 1027 - »	.000
» » 1028 - »	.000
» » 1046 - »	.000
» » 1047 - »	.000
» » 1048 - »	.000
TOTALE L.	.000
INTERESSI L.	.000 **
TOTALE FINALE L.	.000

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

2 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI, REDDITI DI CAPITALE E PREMI VARI

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....
Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi 1025 - L.	.000
» » 1026 - »	.000
» » 1027 - »	.000
» » 1028 - »	.000
» » 1046 - »	.000
» » 1047 - »	.000
» » 1048 - »	.000
TOTALE L.	.000
INTERESSI L.	.000 **
TOTALE FINALE L.	.000

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1025 — Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da istituti di credito a medio e lungo termine.
» 1026 — Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da enti autonomi gestione partecipazioni statali e da società ed enti finanziari.
» 1027 — Ritenute su interessi e redditi di capitale: obbligazioni e titoli similari emessi da altri soggetti.
» 1028 — Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito.
» 1046 — Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficienza.
» 1047 — Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radio-televisivi e di altre manifestazioni.
» 1048 — Ritenute su altre vincite e premi.

Aut. Min. PP.TT. n. DC38/62/30176/16 del 28/6/1979

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

2 DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SU INTERESSI, REDDITI DI CAPITALE E PREMI VARI

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....
Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi 1025 - L.	.000
» » 1026 - »	.000
» » 1027 - »	.000
» » 1028 - »	.000
» » 1046 - »	.000
» » 1047 - »	.000
» » 1048 - »	.000
TOTALE L.	.000
INTERESSI L.	.000 **
TOTALE FINALE L.	.000

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Periodo d'imposta (mese e anno) ....

(fascia colore marrone)

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di un versamento di L. ....,000
Mod. 3 - Modul. F Imposte N. 503

Lire ....
sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.
di .... (vers. dir.)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
Comune di domicilio fiscale ....
via ....
addì ....

Bollo a data — Bollo lineare dell'Ufficio accettante — L'UFFICIALE POSTALE
N. .... del bollettario ch 9

data progress.

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L. ....,000

Lire ....
sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.
di .... (vers. dir.)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
Comune di domicilio fiscale ....
via ....
addì ....

Bollo a data — Bollo lineare dell'Ufficio accettante — L'UFFICIALE POSTALE
Cartellino del bollettario numerato d'accettazione

tassa data progress.

Bollettino di L. ....,000

Lire ....
sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.
di .... (vers. dir.)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
Com. di dom. fiscale ....
via ....
addì ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante — Bollo a data — L'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di accreditamento di L. ....,000
Mod. 3 - Modul. F Imposte N. 503

Lire ....
sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.
di .... (vers. dir.)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
Luogo e data di nascita (o data di costituzione) attività ....
Comune di domicilio fiscale ....
via ....
addì ....

Bollo a data — Bollo lineare dell'Ufficio accettante — L'UFFICIALE POSTALE
N. .... del bollettario ch 9

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data progress. numero conto importo

SANZIONI

Incompletezza della distinta - L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50%

segue sanzioni

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

[3] DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... •
N. Codice Fiscale ....
Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi 1035 - L. ....,000
» » 1036 - » ....,000
» » 1037 - » ....,000
TOTALE L. ....,000
INTERESSI L. ....,000 ••
TOTALE FINALE L. ....,000

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
• Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
•• Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Decorrenza obbligo ritenute (mese e anno) ....

[3] DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... •
N. Codice Fiscale ....
Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi 1035 - L. ....,000
» » 1036 - » ....,000
» » 1037 - » ....,000
TOTALE L. ....,000
INTERESSI L. ....,000 ••
TOTALE FINALE L. ....,000

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
• Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
•• Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Decorrenza obbligo ritenute (mese e anno) ....

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 1035 – Ritenute sugli utili distribuiti dalle società.
» 1036 – Ritenute sugli utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti di ogni tipo che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale e amministrativa né l'oggetto principale.
» 1037 – Ritenute a titolo d'imposta sugli utili distribuiti dalle società (art. 20 legge 7 giugno 1974, n. 216).

Aut. Min. PP.TT. n. [illegible]

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

[3] DISTINTA DI VERSAMENTO RITENUTE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETÀ

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... •
N. Codice Fiscale ....
Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi 1035 - L. ....,000
» » 1036 - » ....,000
» » 1037 - » ....,000
TOTALE L. ....,000
INTERESSI L. ....,000 ••
TOTALE FINALE L. ....,000

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
• Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
•• Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

Decorrenza obbligo ritenute (mese e anno) ....

(fascia colore rosa)

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI — ATTESTAZIONE di un versamento di L. ....,000 — Mod. 4 - Modul. F Imposte N. 504

Lire ....

sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.
di .... (vers. dir.)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
Comune di domicilio fiscale ....
via ....
addì ....

Bollo a data — Bollo lineare dell'Ufficio accettante — L'UFFICIALE POSTALE .... N. .... del bollettario ch 9

data — progress.

CONTI CORRENTI POSTALI — RICEVUTA di un versamento di L. ....,000

Lire ....

sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.
di .... (vers. dir.)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
Comune di domicilio fiscale ....
via ....
addì ....

Bollo a data — Bollo lineare dell'Ufficio accettante — L'UFFICIALE POSTALE — Cartellino del bollettario

tassa — data — progress.

Bollettino di L. ....,000

Lire ....

sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.
di .... (vers. dir.)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
Com. di dom. fiscale ....
via ....
addì ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante — numerato d'accettazione — L'UFF. POSTALE — Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI — CERTIFICATO di accreditamento di L. ....,000 — Mod. 4 - Modul. F Imposte N. 504

Lire ....
sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.
di .... (vers. dir.)
Cognome (o ragione sociale) ....
Nome ....
Luogo e data di nascita (o data di costituzione) attività ....
Comune di domicilio fiscale ....
via ....
addì ....

Bollo a data — Bollo lineare dell'Ufficio accettante — L'UFFICIALE POSTALE .... N. .... del bollettario ch 9

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

data — progress. — numero conto — importo

SANZIONI

Incompletezza della distinta - L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 50%

segue sanzioni

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 10% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto le pene pecuniarie da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

[4] DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....
Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi	L.
1029	,000
1030	,000
1031	,000
1040	,000
1041	,000
1042	,000
1043	,000
1044	,000
1045	,000
1050	,000
TOTALE	,000
INTERESSI	,000 **
TOTALE FINALE	,000

Data corresponsione o accredito (mese e anno) ....

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

[4] DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....
Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi	L.
1029	,000
1030	,000
1031	,000
1040	,000
1041	,000
1042	,000
1043	,000
1044	,000
1045	,000
1050	,000
TOTALE	,000
INTERESSI	,000 **
TOTALE FINALE	,000

Data corresponsione o accredito (mese e anno) ....

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilere in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

- Codice 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti.
- » 1030 – Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi.
- » 1031 – Ritenute sui redditi di capitale di cui al codice 1030 e sugli interessi non costituenti redditi di capitale, corrisposti a soggetti non residenti.
- » 1040 – Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni.
- » 1041 – Ritenute sui redditi derivanti da utilizzazioni marchi ed opere dell'ingegno; collaborazione coordinata e continuativa partecipazione ad associazioni in partecipazione
- » 1042 – Ritenute su indennità per cessazione di rapporti di agenzia e di collaborazione o di partecipazione di cui al cod. 1041
- » 1043 – Ritenute su compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero.
- » 1044 – Ritenute su compensi per perdita di avviamento commerciale (legge 27 gennaio 1963, n. 19).
- » 1045 – Ritenute su contributi corrisposti ad imprese, da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici.
- » 1050 – Ritenute per riscatto di assicurazioni sulla vita.

Aut. Min. PP.TT. n. [illegible]

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

[4] DISTINTA DI VERSAMENTO DI RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PER CAUSALI DIVERSE

BARRARE i codici ai quali il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....
Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi	L.
1029	,000
1030	,000
1031	,000
1040	,000
1041	,000
1042	,000
1043	,000
1044	,000
1045	,000
1050	,000
TOTALE	,000
INTERESSI	,000 **
TOTALE FINALE	,000

Data corresponsione o accredito (mese e anno) ....

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
** Interessi dovuti in caso di ritardato versamento.

(doppia fascia colore rosa)

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di un versamento di L. 000
Mod. 10 Modul. F Imposte N. 510
Lire ....
sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.
di .... (vers. dir.)
Denominazione o ragione sociale
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
addì ....
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
Bollo a data
N. .... del bollettario ch 9
(1) In mancanza indicare indirizzo sede amministrativa
DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L. 000
Lire ....
sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.
di .... (vers. dir.)
Denominazione o ragione sociale
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
addì ....
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
Bollo a data
Cartellino del bollettario
numerato d'accettazione

Bollettino di L. 000
Lire ....
sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.
di .... (vers. dir.)
Denominazione o ragione sociale
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
addì ....
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFF. POSTALE
Bollo a data

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di accreditamento di L. 000
Mod. 10 Modul. F Imposte N. 510
Lire ....
sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.
di .... (vers. dir.)
Denominazione o ragione sociale
Luogo e data di costituzione
Comune di domicilio fiscale
Indirizzo sede legale (1)
addì ....
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
L'UFFICIALE POSTALE
Bollo a data
N. .... del bollettario ch 9

Importante: non scrivere nella zona sottostante!
data progress. numero conto importo

SANZIONI

Incompletezza della distinta – L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 15%

segue sanzioni

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

6 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce
N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....
Ufficio Imposte di ....
Codice Tributi 2100 - L. 000
» » 2110 - » 000
INTERESSI L. ....000 **
TOTALE L. 000
Periodo d'imposta ....
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
** Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento.

6 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce
N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....
Ufficio Imposte di ....
Codice Tributi 2100 - L. 000
» » 2110 - » 000
INTERESSI L. ....000 **
TOTALE L. 000
Periodo d'imposta ....
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
** Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino e il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al presente diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 2100 – Imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta in base alla dichiarazione annuale.

» 2110 – Acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

6 DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce
N. Contribuente .... *
N. Codice Fiscale ....
Ufficio Imposte di ....
Codice Tributi 2100 - L. 000
» » 2110 - » 000
INTERESSI L. ....000 **
TOTALE L. 000
Periodo d'imposta ....
* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.
Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.
** Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento.

(doppia fascia colore marrone)

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

CONTI CORRENTI POSTALI
ATTESTAZIONE di un versamento di L. 000
Mod 14 Modul F Imposte N 814

Lire ....

sul C/C N .... intestato a Esattoria II.DD.

di .... (vers. dir.)

Denominazione o ragione sociale ....

Comune di domicilio fiscale ....

Indirizzo sede legale (1) ....

addì ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data .... N. .... del bollettario ch 9

(1) In mancanza indicare indirizzo sede amministrativa

data progress.

CONTI CORRENTI POSTALI
RICEVUTA di un versamento di L. 000

Lire ....

sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.

di .... (vers. dir.)

Denominazione o ragione sociale ....

Comune di domicilio fiscale ....

Indirizzo sede legale (1) ....

addì ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

Cartellino del bollettario

tassa data progress.

Bollettino di L. 000

Lire ....

sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.

di .... (vers dir.)

Denominazione o ragione sociale ....

Comune di domicilio fiscale ....

Indirizzo sede legale (1) ....

addì ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

numerato d'accettazione

L'UFF POSTALE

Bollo a data

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

CONTI CORRENTI POSTALI
CERTIFICATO di accreditamento di L. 000
Mod 14 Modul F Imposte N 814

Lire ....

sul C/C N. .... intestato a: Esattoria II.DD.

di .... (vers. dir.)

Denominazione o ragione sociale ....

Luogo e data di costituzione ....

Comune di domicilio fiscale ....

Indirizzo sede legale (1) ....

addì ....

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

L'UFFICIALE POSTALE

Bollo a data .... N. .... del bollettario ch 9

data progress. numero conto importo

SANZIONI

Incompletezza della distinta – L'incompletezza dei dati richiesti nella distinta comporta a carico del soggetto d'imposta la pena pecuniaria da L. 3.000 a L. 20.000; l'omessa od inesatta indicazione del codice fiscale da L. 50.000 a L. 1.000.000.

Ritardati od omessi versamenti – Chi non esegue entro le prescritte scadenze il versamento o lo effettua in misura inferiore è soggetto alla soprattassa del 15%

segue sanzioni

delle somme non versate. Tale soprattassa è ridotta al 3% se il versamento viene eseguito entro i tre giorni successivi a quello di scadenza.

Versamento ad esattoria incompetente – Il versamento diretto effettuato ad esattoria incompetente comporta a carico del soggetto la pena pecuniaria da un ventesimo ad un decimo delle somme versate.

[7] DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'ILOR (dovuta dai soggetti all'IRPEG)

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi 3000 - L. 000

» » 3110 - » 000

INTERESSI L. ....000 **

TOTALE L. 000

Periodo d'imposta ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

** Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento.

[7] DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'ILOR (dovuta dai soggetti all'IRPEG)

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi 3000 - L. 000

» » 3110 - » 000

INTERESSI L. ....000 **

TOTALE L. 000

Periodo d'imposta ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

** Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento.

IMPORTANTE: non scrivere nella zona soprastante!

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purchè con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta il cartellino o il bollo rettangolare numerati.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito. (Art. 105 Reg. Esec. Codice P.T.).

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente bollate e firmate.

I versamenti effettuati con questi moduli, con richiesta dell'attestazione, sono soggetti al prescritto diritto fisso, oltre le normali tasse.

RIFERIMENTO TRIBUTI

Codice 3000 – Imposta locale sui redditi dovuta in base alla dichiarazione annuale.

» 3110 – Acconto dell'imposta locale sui redditi dovuto in base alla dichiarazione annuale.

Parte riservata all'Ufficio dei Conti Correnti

[7] DISTINTA DI VERSAMENTO DELL'ILOR (dovuta dai soggetti all'IRPEG)

BARRARE il codice al quale il versamento si riferisce

N. Contribuente .... *

N. Codice Fiscale ....

Ufficio Imposte di ....

Codice Tributi 3000 - L. 000

» » 3110 - » 000

INTERESSI L. ....000 **

TOTALE L. 000

Periodo d'imposta ....

* Numero da rilevare dalla cartella esattoriale dell'ultimo anno.

Gli importi vanno arrotondati per eccesso o per difetto alle mille lire.

** Interessi dovuti per ritardato o insufficiente versamento.

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Aosta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Aosta;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1979, con il quale il dott. Ivano Cacciabue è stato nominato componente del comitato provinciale del predetto Istituto in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Considerato che il dott. Ivano Cacciabue, destinato ad altro incarico, è nell'impossibilità di partecipare alle riunioni del comitato predetto;

Vista la nota con la quale la delegazione sindacale industriale autonoma della Valle d'Aosta (Intersind) ha designato il perito industriale Sergio Del Negro in sostituzione del dott. Ivano Cacciabue;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il perito industriale Sergio Del Negro è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Aosta in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria ed in sostituzione del dott. Ivano Cacciabue, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8666)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1975, con il quale il sig. Antonello Dessi è stato nominato componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Considerato che il sig. Antonello Dessi è rimasto assente per più di tre riunioni consecutive dal comitato predetto senza giustificato motivo e che, invitato dal presidente del comitato medesimo, con lettera del 5 agosto 1976, a fornire spiegazioni non ha dato alcun riscontro all'invito;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono le condizioni previste dal quinto comma del predetto art. 27;

Vista la nota n. 8860 del 12 giugno 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Cagliari ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Agrippino Cossu in sostituzione del sig. Antonello Dessi;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Antonello Dessi, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore industria, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il sig. Agrippino Cossu è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore industria ed in sostituzione del sig. Antonello Dessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8668)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna;

Visto il proprio decreto in data 16 gennaio 1975, con il quale il dott. Gianluigi Capriz è stato nominato componente del comitato provinciale del predetto Istituto, in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Viste le dimissioni del dott. Gianluigi Capriz da componente del comitato predetto;

Vista la nota n. 94 del 26 maggio 1979, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il dottor Roberto Baccos in sostituzione del dott. Gianluigi Capriz, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Roberto Baccos è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria ed in sostituzione del dott. Gianluigi Capriz, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: Scotti

(8664)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, in Marlia di Capannori, stabilimenti in Porcari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimenti in Porcari (Lucca);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 5 settembre 1978, 2 gennaio 1979, 23 aprile 1979 e 24 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 novembre 1977 al 26 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartindustria italiana, con sede in Marlia di Capannori (Lucca) e stabilimenti in Porcari (Lucca), è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro: Scotti

(9161)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1979:

Piroli Nicola Virgilio Angelo, notaio in Lacedonia, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Calabritto, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Venditti Antonio, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Sora, distretto notarile di Cassino, con l'anzidetta condizione.

Morano Nicolò Antonio, notaio residente nel comune di Rivoli, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Tricarico, distretto notarile di Matera, con l'anzidetta condizione.

Mercadante Francesco, notaio residente nel comune di Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Acerra, distretto notarile di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Fisichella Carmelo, notaio residente nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli, con l'anzidetta condizione.

Guarino Franco, notaio esercente nella sede soppressa di Rotonda, distretto notarile di Potenza, è trasferito d'ufficio nel comune di Francavilla in Sinni, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Del Balzo Alessandra, notaio residente nel comune di Castelnuovo Don Bosco, distretto notarile di Torino, è trasferita nel comune di Lavello, distretto notarile di Potenza, con l'anzidetta condizione.

Zotta Domenico Antonio, notaio esercente nella sede soppressa di Calvello, distretto notarile di Potenza, è trasferito d'ufficio nel comune di Viggiano, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Davia Pierina, notaio residente nel comune di Casoria, distretto notarile di Napoli, è trasferita nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione.

Barela Sergio, notaio residente nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Battipaglia, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione.

Ruggiero Giuseppe, notaio residente in Tornimparte, distretto notarile de L'Aquila, è trasferito nel comune di Cervino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1979:

Farano Raffaello, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Aprilia, distretto notarile di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Lucentini Guido.

(9214)

MINISTERO DEL TESORO

Nona ed ultima estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5,50 % di scadenza 1° gennaio 1980.

Si rende noto che il giorno 20 novembre 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la nona ed ultima estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1980 alla 20ª/1980) dei buoni del Tesoro novennali 5,50 %, di scadenza 1° gennaio 1980, emessi in base alla legge 24 dicembre 1969, n. 986 ed al decreto ministeriale 1° dicembre 1970.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione ed imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 19 dello stesso mese di novembre 1979, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(9132)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 203

Corso dei cambi del 19 ottobre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	828,95	828,95	—	828,95	829 —	829,90	829,05	828,95	828,95	828,95
Dollaro canadese	701,65	701,65	—	701,65	702 —	701,60	701,75	701,65	701,65	701,65
Marco germanico	460,90	460,90	—	460,90	461 —	460,55	461 —	460,90	460,90	460,90
Fiorino olandese	415,99	415,99	—	415,99	416,15	415,95	416,10	415,99	415,99	415,99
Franco belga	28,612	28,612	—	28,612	28,65	28,60	28,635	28,612	28,612	28,60
Franco francese	196,59	196,59	—	196,59	196,50	196,65	196,48	196,59	196,59	196,60
Lira sterlina	1783,60	1783,60	—	1783,60	1782,35	1783,65	1783,77	1783,60	1783,60	1783,60
Lira irlandese	1722 —	1722 —	—	1722 —	1719,35	—	1724 —	1722 —	1722 —	—
Corona danese	158,36	158,36	—	158,36	158,35	158,35	158,33	158,36	158,36	158,35
Corona norvegese	166,58	166,58	—	166,58	166,60	166,55	166,70	166,58	166,56	166,60
Corona svedese	195,99	195,99	—	195,99	196 —	195,95	196,13	195,99	195,99	196 —
Franco svizzero	504,68	504,68	—	504,68	504,50	504,65	504,70	504,68	504,68	504,70
Scellino austriaco	64,022	64,022	—	64,022	64,05	64,05	64,075	64,022	64,022	64,05
Escudo portoghese	16,70	16,70	—	16,70	16,60	16,70	16,70	16,70	16,70	16,70
Peseta spagnola	12,55	12,55	—	12,55	12,55	12,60	12,555	12,55	12,55	12,55
Yen giapponese	3,597	3,597	—	3,597	3,586	3,55	3,597	3,597	3,597	3,59

Media dei titoli del 19 ottobre 1979

Titolo	
Rendita 5 % 1935	75,875
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,725
» 5,50 % » » 1968-83	84,975
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,825
» 6 % » » 1972-87	76,050
» 9 % » » 1975-90	82,450
» 9 % » » 1976-91	83,675
» 10 % » » 1977-92	87,050
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100,050
» » » » 1- 3-1978/80	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,050
» » » » 1- 8-1978/80	100,100
» » » » 1-10-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1979/81	100,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	98,725
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,225
» » » 10 % 1- 1-1981	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,175
» » » 12 % 1- 4-1982	97,125
» » » 12 % 1-10-1983	96,575
» » » 12 % 1- 1-1984	96,625
» » » 12 % 1- 4-1984	96,450
» » » 12 % 1-10-1987	95,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 ottobre 1979

Valuta	
Dollaro USA	829 —
Dollaro canadese	701,70
Marco germanico	460,95
Fiorino olandese	416,045
Franco belga	28,623
Franco francese	196,535
Lira sterlina	1783,685
Lira irlandese	1723 —
Corona danese	158,345
Corona norvegese	166,64
Corona svedese	196,06
Franco svizzero	504,69
Scellino austriaco	64,048
Escudo portoghese	16,70
Peseta spagnola	12,552
Yen giapponese	3,597

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga fino al 30 giugno 1980 delle autorizzazioni alla vendita di acque minerali in contenitori di cartone politenato e di cloruro di polivinile.

Con decreto ministeriale 18 settembre 1979, n. 1957, è stata prorogata fino al 30 giugno 1980 la validità dei decreti ministeriali 4 dicembre 1978, n. 1754, 11 dicembre 1978, n. 1821, 22 dicembre 1978, n. 1824, 22 giugno 1979, numeri 1944, 1945 e 1946, per quanto concerne le seguenti acque minerali: « Panna » di Scarperia (Firenze), « Dolomiti » di Valli del Pasubio (Vicenza), « Levissima » di Valdisotto (Sondrio), « Igea » di Darfo (Brescia), « Evian » (francese), « Acquachiara » di Valli del Pasubio (Vicenza), « Fabia » di Acquasparta (Terni), « Cintoia » di Greve (Firenze), « S. Giorgio » di Siliqua (Cagliari), « Coralba » di S. Damiano Macra (Cuneo), « Cinzia » di Pennabilli (Pesaro), « Leonardo » di Primaluna (Como), « Silia » di Darfo (Brescia), « Tre Fontane » di Montefiorino (Modena), « San Daniele » di Montefiorino (Modena), « Sacramora » di Rimini (Forlì), « San Giuliano » di Rimini (Forlì).

(9017)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento della « Orchibo - I Mostra mercato italiana di piante orchidee »

La regione Emilia-Romagna ha comunicato la rinuncia allo svolgimento della « Orchibo - I Mostra mercato italiana di piante orchidee », iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1979, che avrebbe dovuto aver luogo in Bologna dal 22 al 25 novembre 1979 con carattere nazionale.

(9072)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario governativo del consorzio agrario provinciale di Pistoia

Con decreto ministeriale 1° ottobre 1979 il dott. Ferdinando Vitale è nominato commissario governativo del consorzio agrario provinciale di Pistoia dalla data del decreto stesso fino al 31 dicembre 1979, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con carico di sottoporre alla preventiva cognizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Al predetto commissario governativo sono inoltre conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1978 con carico di provvedere, nel termine di cui sopra e con le modalità previste dal combinato disposto dello art. 2366 del codice civile e dall'art. 19 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli altri adempimenti di legge.

(9018)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano di insediamenti produttivi del comune di Offanengo

Con deliberazione del consiglio comunale di Offanengo 17 giugno 1978, n. 115, è stato approvato il piano per insediamenti produttivi, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, del comune di Offanengo (Cremona); la deliberazione stessa è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del terzo comma dell'art. 35 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51. Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del comune, a libera visione del pubblico. Dall'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nelle forme delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9215)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione al piano di zona del comune di Sogliano al Rubicone

Con deliberazione della giunta regionale, emanata nella data appresso indicata, è stato approvato il piano di zona da destinare all'edilizia economica e popolare del comune a fianco della stessa deliberazione indicato. Copia di tale deliberazione e degli atti tecnici alla medesima allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata nell'ufficio comunale interessato, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167:

deliberazione 23 luglio 1979, n. 2698 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6961/6338 nella seduta del 20 settembre 1979): comune di Sogliano al Rubicone (Forlì) (piano adottato con deliberazione del consiglio comunale 4 luglio 1978, n. 46).

(9098)

Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Calendasco, Pontenure, Comacchio, Sestola, Cotignola e Cesena.

Con deliberazioni della giunta regionale, emanate nelle date appresso indicate, sono state approvate varianti ai piani regolatori generali dei comuni a fianco delle stesse deliberazioni indicati. Copia di tali deliberazioni e degli atti tecnici alle medesime allegati, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali interessati, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni:

deliberazione 19 giugno 1979, n. 2268 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 6624/6148 nella seduta del 14 settembre 1979): comune di Calendasco (Piacenza) (variante adottata con deliberazioni del consiglio comunale 10 maggio 1977, n. 36 e 20 luglio 1977, n. 79);

deliberazione 26 giugno 1979, n. 2364 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto numero 6655/6269 nella seduta del 19 settembre 1979): comune di Pontenure (Piacenza) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 27 luglio 1978, n. 32);

deliberazione 3 luglio 1979, n. 2462 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6833/6334 nella seduta del 20 settembre 1979): comune di Comacchio (Ferrara) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 21 febbraio 1978, n. 33);

deliberazione 23 luglio 1979, n. 2695 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6958/6336 nella seduta del 20 settembre 1979): comune di Sestola (Modena) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 14 gennaio 1977, n. 14);

deliberazione 23 luglio 1979, n. 2696 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6959/6337 nella seduta del 20 settembre 1979): comune di Cotignola (Ravenna) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 6 giugno 1978, numeri 157, 158, 159, 160, 161 e 162);

deliberazione 23 luglio 1979, n. 2697 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6960/6350 nella seduta del 20 settembre 1979): comune di Cesena (Forlì) (variante adottata con deliberazione del consiglio comunale 25 settembre 1978, n. 442).

(9097)

Variante per interpretazione autentica al piano regolatore generale e regolamento edilizio del comune di Rottofreno

Con deliberazione della giunta regionale 19 giugno 1979, n. 2267 (controllata senza rilievi dalla commissione regionale di controllo con atto n. 6623/6147 nella seduta del 14 settembre 1979) è stata approvata la variante per interpretazione autentica al vigente piano regolatore generale e regolamento edilizio del comune di Rottofreno (Piacenza) adottata con deliberazione del consiglio comunale 11 giugno 1977, n. 58.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9099)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli di servizio, a cinque posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 26 ottobre 1972, n. 642;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed in particolare il quadro *A* della tabella IX riguardante i dirigenti per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1978 risultano disponibili cinque posti da conferire mediante concorso, per titoli di servizio, nella qualifica di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, a cinque posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

I titoli debbono essere posseduti al 31 dicembre 1978.

Non saranno presi in considerazione titoli conseguenti in epoca successiva a tale data.

Art. 2.

Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i funzionari dei ruoli organici del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione con qualifica di 1° dirigente che abbia compiuto entro il 31 dicembre 1978 anni tre di effettivo servizio nella qualifica stessa.

Art. 3.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita;

b) l'ufficio presso il quale presta servizio;

c) di essere disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli sia assegnata dal Ministero.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante nonchè il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I.

La firma del candidato, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale del comune di residenza oppure da uno dei pubblici ufficiali previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui il candidato presta servizio.

Art 4.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, che comprovino il possesso dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 7;

2) elenco in duplice copia, sottoscritto dal candidato, dei documenti presentati;

3) *curriculum* in tre copie sottoscritto dal candidato medesimo, sui servizi prestati e sulle attività svolte.

La copia integrale dello stato di servizio civile con l'indicazione dei giudizi complessi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, sarà allegato d'ufficio.

A tal fine il candidato dovrà allegare alla domanda di ammissione al concorso una marca da bollo da L. 2.000.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire le domande oltre il termine di cui al precedente art. 3.

I documenti o parti di essi, pervenuti al Ministero o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine predetto, non saranno valutati.

Non saranno del pari presi in considerazione quei titoli risultanti da documenti non conformi alle prescrizioni della legge sul bollo od a quelle della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Tali documenti non potranno essere rettificati nè regolarizzati.

La data di arrivo delle domande e dei documenti che verranno presentati al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi o dell'ufficio corrispondenza del Ministero stesso.

Non è consentito fare alcun riferimento a documenti che siano stati precedentemente presentati a qualsiasi titolo ad uffici di questa o di altre amministrazioni ad eccezione di quelli inviati a corredo delle domande di partecipazione ai concorsi a posti di dirigente superiore per i servizi dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione indetti con i decreti ministeriali 19 gennaio 1977, 20 gennaio 1977, 23 febbraio 1978 e 16 marzo 1978, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1978, n. 19 del 19 gennaio 1978, n. 170 del 20 giugno 1978 e n. 310 del 6 novembre 1978.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e, a norma dell'art. 24, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sarà composta:

a) da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente;

b) da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Art. 7.

La valutazione dei titoli di servizio sarà effettuata dalla commissione esaminatrice in base alla seguente tabella:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: fino a punti 60;

b) incarichi e servizi speciali: fino a punti 18;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto: fino a punti 12;

d) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere

direttive previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: fino a punti 5;

e) idoneità conseguita in precedenti corsi di formazione dirigenziale: fino a punti 5.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati dai candidati nella valutazione dei titoli di servizio.

A parità di merito saranno applicati i criteri di cui allo art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Saranno dichiarati vincitori i primi cinque classificati.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno approvate con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 9.

I primi dirigenti dichiarati vincitori del concorso conseguiranno la nomina a dirigente superiore con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1979.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1979

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1979
Registro n. 67 *Istruzione, foglio n.* 213

(8995)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di anestesia e rianimazione, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Candidato			
1. Esposito Gennaro, nato a Pola il 4 settembre 1942	punti	100	su 100
2. Mastroni Pietrino, nato ad Oliena il 1° maggio 1938	»	100	»
3. Pettinao Paolo, nato a Cagliari il 10 gennaio 1943	»	100	»
4. Sposato Aristide, nato a Sambiase il 4 febbraio 1940	»	100	»
5. Susini Giuseppe, nato a La Maddalena il 10 luglio 1941	»	100	»
6. Tambuscio Bruno, nato a Vibo Valentia il 3 dicembre 1941	»	100	»
7. Tigani Maria Vittoria, nata a Roma il 16 agosto 1941	»	100	»
8. Andreini Giuliana, nata a Trieste il 20 giugno 1943	»	98	»
9. Marotta Nicola, nato a Guardia Sanframondi	»	98	»
10. Del Tredici Carlo, nato a Somma Lombardo il 9 maggio 1934	punti	95	su 100
11. Pintore Giovanna Domenica, nata a Villanova Monteleone l'11 gennaio 1936	»	95	»
12. Bavaro Paolo, nato a Giovinazzo il 5 gennaio 1943	»	93	»
13. Bettini Romolo, nato a Senigallia il 21 aprile 1941	»	93	»
14. Castellini Pier Luigi, nato a Podenzana il 25 febbraio 1940	»	93	»
15. Petrillo Giuseppe, nato a Torino il 2 luglio 1942	»	93	»
16. Cosmas Demetrio, nato a Iamia (Grecia) il 6 gennaio 1934	»	91	»
17. Lindoro Salvatore, nato a Piraino il 14 marzo 1936	»	91	»
18. Minutella Giovanni, nato a Geraci Siculo il 20 marzo 1942	»	91	»
19. Baraldi Adriana, nata a Brescia il 13 febbraio 1941	»	90	»
20. Di Pietro Vittorio, nato a Palermo il 13 settembre 1942	»	90	»
21. Marzullo Francesco, nato a Castellana Sicula il 28 ottobre 1941	»	89	»
22. Mittiga Roberto, nato a Taurianova il 14 gennaio 1940	»	89	»
23. Pignataro Antonino, nato a Bagnara Calabra il 17 dicembre 1937	»	89	»
24. Sapio Antonio, nato a Carosino il 17 novembre 1941	»	89	»
25. Guerricchio Renato, nato a Roma il 16 febbraio 1940	»	88	»
26. Angileri Vito, nato a Marsala il 12 aprile 1942	»	87	»
27. Arcudi Antonio, nato a Montebello Jonico il 24 luglio 1943	»	87	»
28. Ciappina Giuseppe, nato a Melicuccà il 23 febbraio 1939	»	87	»
29. Cigola Gianfranco, nato a Cremona il 7 maggio 1940	»	87	»
30. Colella Domenico, nato a S. Maria Capua Vetere il 10 giugno 1941	»	87	»
31. Cossu Bruno, nato a Cagliari il 10 novembre 1938	»	87	»
32. Merli Mario, nato a Rosate il 23 dicembre 1942	»	87	»
33. Passino Nicola Antonio Maria, nato a Sassari il 4 marzo 1943	»	87	»
34. Rinaldi Vito, nato a Cerignola l'8 settembre 1929	»	87	»
35. Selenati Adriana, nata a Rovigno d'Istria il 22 aprile 1938	»	87	»
36. Solimini Vitangelo, nato a La Spezia il 28 ottobre 1942	»	87	»
37. Soreca Michele, nato a Benevento il 21 dicembre 1937	»	87	»
38. Tassani Giuseppe, nato a Rimini il 25 dicembre 1938	»	87	»
39. Sandoli Paolo, nato a Orvieto il 27 marzo 1941	»	86	»
40. Sganzerla Lorenzo, nato a Nogara l'8 luglio 1933	»	86	»
41. La Rocca Michele Antonio, nato a Sassari il 1° maggio 1942	»	85	»
42. Frascarolo Luigi, nato a Vimadio il 5 dicembre 1940	»	84	»
43. Santoli Franco, nato a Pietrasanta il 23 gennaio 1941	»	84	»
44. Sorini Claudio, nato a Trieste il 28 aprile 1940	»	84	»
45. Virga Domenico, nato a Palermo il 30 giugno 1937	»	84	»
46. Amatruda Gaetano, nato a Salerno l'11 febbraio 1941	»	82	»
47. Bono Antonio, nato a Muggia il 20 agosto 1939	»	82	»
48. Cammarata Corrado, nato a San Cataldo il 1° luglio 1942	»	82	»
49. Campaiola Roberto, nato a Napoli il 28 gennaio 1943	»	82	»
50. Deiana Ernesto, nato a Guasila il 29 agosto 1937	»	82	»

51. De Vita Aniello, nato a Moio della Civitella il 6 gennaio 1941 punti 82 su 100
52. Ferrario Fiorina, nata a Villasanta l'11 aprile 1934 . » 82 »
53. Freschi Mauro Giorgio, nato a Firenze il 15 novembre 1940 . » 82 »
54. Giovannini Cinzia, nata a Fano il 14 marzo 1939 » 82 »
55. Lari Stefano, nato a Bologna il 7 novembre 1942 » 82 »
56. La Rosa Giuseppina, nata a Civitavecchia il 19 aprile 1936 » 82 »
57. Loreto Michele, nato a Catania il 9 giugno 1943 » 82 »
58. Marzocchi Luciano, nato a S. Pietro in Casale il 10 ottobre 1935 » 82 »
59. Mirri Franco, nato a Rieti il 23 marzo 1940 » 82 »
60. Murgia Efisio, nato a Teulada il 26 settembre 1938 » 82 »
61. Orsi Domingo, nato ad Albenga il 5 agosto 1939 » 82 »
62. Panascia Biagio, nato a Pachino il 7 novembre 1942 » 82 »
63. Pansini Carlo Corrado, nato a Molfetta il 18 giugno 1940 » 82 »
64. Parisi Anna Maria, nata a Roma il 20 novembre 1923 » 82 »
65. Penza Biagio, nato a Casalvelino il 3 settembre 1940 » 82 »
66. Rebecchi Augusto, nato a Piacenza il 10 gennaio 1939 » 82 »
67. Rovella Cesare, nato a Palermo il 27 gennaio 1942 » 82 »
68. Saracino Mario, nato a Città di Castello il 22 giugno 1941 . » 82 »
69. Venturini Amedeo, nato a Genova il 15 settembre 1937 » 82 »
70. Zammitti Rosario, nato a Pachino il 3 giugno 1941 » 82 »
71. Sasson Zaccaria, nato a Larissa (Grecia) 29 marzo 1936 . » 81 »
72. Brogi Amerigo, nato a Monticiano il 7 febbraio 1941 » 80 »
73. Dei Edi, nata a Piombino il 6 luglio 1930 » 80 »
74. Dell'Aversano Francesco, nato a Salerno il 20 giugno 1938 . » 80 »
75. Di Paola Carmelo, nato a Catania il 1° gennaio 1943 » 80 »
76. Farruggia Gaetano, nato ad Agrigento il 4 aprile 1941 » 80 »
77. Gungui Paolo Salvatore, nato a Mamoiada il 16 novembre 1940 » 80 »
78. Mancini Pier Giorgio, nato a S. Leo il 5 dicembre 1939 » 80 »
79. Margiotta Gerardo, nato a Bella il 16 settembre 1930 » 80 »
80. Marrone Salvatore, nato a Favara il 12 giugno 1938 » 80 »
81. Morscia Camillo, nato a Piacenza il 7 ottobre 1936 . » 80 »
82. Picciaiuola Elena, nata a Tripoli il 18 agosto 1940 » 80 »
83. Rao Adelino, nato ad Andrano il 18 febbraio 1938 » 80 »
84. Ricci Mario Serafino, nato a Chiaromonte il 2 dicembre 1927 » 80 »
85. Rizzo Barbarino, nato a Bronte il 5 gennaio 1929 . . » 80 »
86. Brunetti Domenico, nato a Cirò Marina il 3 febbraio 1937 » 79 »
87. Chelo Francesco, nato a Bosa il 13 novembre 1937 . » 79 »
88. Fussone Luigi, nato ad Enna il 22 ottobre 1943 . . » 79 »
89. Lopalco Antonio, nato a Francavilla Fontana il 28 aprile 1935 . . » 79 »
90. Melis Francesco, nato a Sassari il 21 settembre 1938 . . . . » 79 »
91. Orgiana Fabio, nato a Roma il 23 dicembre 1928 . . . . punti 79 su 100
92. Verna Francesco, nato a Roseto Valfortore l'11 novembre 1932 . . . . . . » 79 »
93. Vian Francesca, nata a Siviglia il 4 gennaio 1941 . . . . » 79 »
94. Barbuscia Pietro Francesco, nato a Gerocarne il 29 marzo 1940 . . . . . . » 78 »
95. Brancati Francesco, nato a Castelsilano il 1° febbraio 1936 . . . . . . » 78 »
96. Piazza Pietro Natale, nato a Partanna il 28 settembre 1938 . . . . » 78 »
97. Diamanti Anton Cesare, nato a Padova il 27 novembre 1936 . . . . . . » 77 »
98. Girimonti Greco Diadato, nato a Scandale il 15 ottobre 1940 . . . . . . » 77 »
99. Mondello Luigi, nato a Tivoli il 13 maggio 1941 . . . . » 77 »
100. Talato Ezzelino, nato a Piove di Sacco l'11 ottobre 1930 . . . . » 77 »
101. Tartaglia Aldo, nato a Lanciano l'11 novembre 1938 . . . . » 77 »
102. Festa Giuseppe Antonio, nato a S. Gennaro Vesuviano l'11 aprile 1931 . . . . » 75 »
103. Argento Crocifissa Maria, nata a Canicattì il 9 settembre 1943 . . . . . » 73 »
104. Galluffo Antonino, nato a Trapani il 13 giugno 1939 . . . . » 73 »
105. Latella Alberto Pasquale, nato a Reggio Calabria l'8 maggio 1935 . . . . . » 73 »
106. Panunzio Saverio, nato a Molfetta il 20 settembre 1936 . . . . » 73 »
107. Battista Raffaele Francesco, nato a Roma il 5 gennaio 1942 . . . . . . » 70 »
108. Leone Filiberto, nato a Termoli il 22 luglio 1941 . . . . » 70 »
109. Macchiarella Francesco Paolo, nato a Palermo il 25 febbraio 1937 . . . . . » 70 »
110. Milano Odoardo, nato a Canosa di Puglia il 7 aprile 1931 . . . . . . » 70 »
111. Pazzanese Vittorio, nato a Potenza il 26 giugno 1921 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8289)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Baldini Augusto, nato a Castelvetro di Modena il 20 gennaio 1943 . . . . . punti 100 su 100
2. Borrelli Patrizia, nata ad Ascoli Piceno il 24 luglio 1942 . . . . » 100 »
3. Montini Marcella, nata a Venezia il 13 giugno 1945 . . . . » 93 »

4. Pontiroli Antonio Ettore, nato a Milano il 25 luglio 1947 . . . . punti 93 su 100
5. Pulizzi Cosimo, nato a Marsala il 1° maggio 1945 . . . . » 92 »
6. Furino Enrico, nato a Teramo il 2 ottobre 1944 . . . . » 85 »
7 Marcacci Renato, nato a Canzano il 15 luglio 1945 . . . . » 85 »
8. Agostara Biagio, nato ad Isnello il 24 ottobre 1945 . . . . » 80 »
9. Lanzara Pietro, nato a Valderice il 21 aprile 1943 . . . . » 72 »
10. Pino Ida, nata a Napoli il 24 agosto 1947 . . . . » 72 »
11. Vigliotti Mario Pietro, nato a Cervino il 12 gennaio 1944 . . . . » 72 »
12. Zammataro Marcello, nato a Catania il 15 luglio 1942 . . . . » 72 »
13. Basso Alfonso, nato a Breganze il 25 marzo 1944 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8292)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;
Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;
Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia vascolare, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Valentini Mauro, nato a Genova il 9 aprile 1946 . . . . punti 100 su 100
2. Brembati Luigi, nato a Treviglio il 19 luglio 1946 . . . . » 90 »
3. De Donato Antonio, nato a Napoli il 6 settembre 1946 . . . . » 85 »
4. Franchina Angelo, nato a Orzivecchi il 31 ottobre 1945 . . . . » 80 »
5. Puglisi Brunello, nato a Varese il 12 maggio 1946 . . . . » 80 »
6. Castagnoli Paolo, nato a Roma il 10 dicembre 1946 . . . . » 75 »
7. Bevilacqua Giancarlo, nato a Montemiletto il 19 aprile 1947 . . . . » 70 »
8. Maturi Sergio, nato a Vittorio Veneto il 16 giugno 1934 . . . . » 70 »
9. Miani Sergio, nato a Cervignano del Friuli il 22 dicembre 1944 . . . . . . » 70 »
10. Picetti Carlo, nato a Genova il 18 giugno 1945 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8299)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI BORGOSESIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di ortotraumatologia;
un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(3453/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorso ad un posto di aiuto radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(3467/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di cardiologia dell'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale, sezione concorsi, dell'ente in Matera.

(3455/S)

OPERA PIA OSPEDALE «S. MARCO» DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(3449/S)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(3451/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorso ad un posto di primario di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(3452/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI FRATTAMAGGIORE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Frattamaggiore (Napoli).

(3461/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a sei).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Frattamaggiore (Napoli).

(3462/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MAURO ABATE» DI COLORNO

Concorso a due posti di assistente di medicina genera

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a di posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimen del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presiden della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modifica dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su ca ta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 d quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazio del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblic

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione ammini strativa dell'ente in Colorno (Parma).

(3450/S)

OSPEDALE CIVILE «SS. ANNUNZIATA» DI TARANTO

Concorso a tre posti di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre po di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimen del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presiden della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modifica dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su ca ta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 c quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazio del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblic

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'en in Taranto.

(3448/S)

OSPEDALE CIVILE «S. TOMMASO DEI BATTUTI» DI PORTOGRUARO

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimen del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presider della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modifica dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su ca ta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 c quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazio del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbli

Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio personale d l'ente in Portogruaro (Venezia).

(3463/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle doman di partecipazione a concorsi a posti di personale sa tario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle doman di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami,

un posto di assistente della sezione autonoma per lun degenti;
un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimen dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presider della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modifica dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su ca ta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 c quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazio del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbli

Per eventuali informazioni rivolgersi all'ufficio personale d l'ente in Portogruaro (Venezia).

(3464/S)

OSPEDALE « NEFETTI » DI SANTA SOFIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Santa Sofia (Forlì).

(3458/S)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(3459/S)

OSPEDALE « SS. BENEDETTO E GELTRUDE » DI CUGGIONO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuggiono (Milano).

(3456/S)

OSPEDALE COMPRENSORIALE « TRASIMENO-PIEVESE » DI CITTA' DELLA PIEVE

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di chirurgia generale (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Città della Pieve (Perugia).

(3460/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI LUGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lugo (Ravenna).

(3457/S)

OSPEDALE DEI BAMBINI « G. DI CRISTINA » DI PALERMO

Revoca del concorso ad un posto di primario ostetrico ginecologo addetto alla divisione di gravidanza ad alto rischio.

Si rende noto che l'avviso di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primario ostetrico ginecologico addetto alla divisione di gravidanza ad alto rischio è stato pubblicato per errore nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 2 ottobre 1979.

Conseguentemente, dovendo il predetto avviso essere considerato come non pubblicato, il termine di quarantacinque giorni per la presentazione delle domande non decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* suddetta.

(3479/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1979, n. 32.

Adeguamento dei contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari, a seguito dell'aumento del costo della vita.

(*Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 25 del 20 giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 la tabella allegata alla legge regionale 27 ottobre 1972, n. 34, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 2.

In relazione a quanto disposto dal precedente art. 1 l'onere relativo ai contributi finanziari previsti dalla legge 27 ottobre 1972, n. 34, è determinato nella spesa annua di L. 238.620.000.

Al finanziamento dell'onere per il 1979 come sopra determinato si provvede con lo stanziamento di L. 119.800.000 già iscritto al cap. 1.1.1.1.2.252 « Contributi per il finanziamento dei gruppi consiliari » nonché mediante impiego per L. 118.820.000 del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1979.

In relazione a quanto disposto dai commi precedenti nel medesimo stato di previsione della spesa sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione di competenza e di cassa del cap. 1.5.2.1.1.546 è ridotta dell'importo di L. 118.820.000;

la dotazione di competenza e di cassa del cap. 1.1.1.1.2.252 è incrementata dell'importo di L. 118.820.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 giugno 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 maggio 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 12 giugno 1979 prot.* 20202/6517).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1979, n. 33.

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt.

(*Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 25 del 20 giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di opere per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta, aventi tensione non superiore a 150.000 volt.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le norme di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici e successive modificazioni ed integrazioni, la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Enel e successive leggi modificatrici e integratrici, la legge 13 dicembre 1964, n. 1341, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1968, n. 1062.

Art. 2.

Autorizzazioni

1. Salvo quanto disposto dai successivi articoli 7 e 8, spetta alla giunta regionale autorizzare la realizzazione degli impianti di cui al precedente art. 1 e le relative opere accessorie.

Art. 3.

Domande

1. Le domande di autorizzazione a costruire nuove linee elettriche e relative opere accessorie o a variare le caratteristiche elettriche ed il tracciato di quelle esistenti, dirette agli organi competenti ai sensi del precedente art. 2, sono presentate al servizio del genio civile competente per territorio, corredate dal piano tecnico delle opere da costruire; qualora la linea interessi le circoscrizioni di due o più servizi, la domanda è presentata a quello nella cui circoscrizione il tracciato della linea ha lunghezza prevalente.

2. Le imprese e gli enti non trasferiti all'Enel, ai sensi dello art. 4, numeri 6 ed 8 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la documentazione necessaria a comprovare il loro titolo all'esercizio dell'attività elettrica e e autorizzazioni ai sensi della legislazione vigente.

3. Gli enti di cui all'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, devono allegare alla domanda la concessione all'esercizio di attività elettriche, ove rilasciata, o la domanda se l'atto di concessione è ancora in fase di istruttoria, purchè sia stata emessa la preliminare autorizzazione del Ministero dell'industria e commercio.

4. I richiedenti sono tenuti a trasmettere copia della domanda alle amministrazioni e agli enti di cui al successivo articolo 14, nonchè alle comunità montane eventualmente interessate ai sensi del successivo art. 6, secondo comma.

5. Il servizio del genio civile competente dispone la pubblicazione delle domande nel Bollettino ufficiale della Regione, nonchè l'affissione delle stesse, corredate dalle corografie, all'albo pretorio dei comuni interessati; copia della comanda e della corografia è trasmessa inoltre al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 111 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, ed all'Enel ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n 342.

Art. 4.

Istruttoria

1. Il servizio del genio civile, accertato l'adempimento delle formalità previste dal precedente art. 3 ed esperita l'istruttoria, trasmette gli atti all'organo regionale competente per la autorizzazione.

2. L'organo regionale competente provvede all'esame di compatibilità delle opere richieste in relazione alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti.

3. Le spese relative agli atti di istruttoria e di collaudo sono a carico del richiedente che ha l'obbligo di anticiparle versando alla tesoreria regionale le somme all'uopo determinate dal servizio del genio civile; l'ammontare effettivo di tali spese è accertato dopo il collaudo dal medesimo servizio, che ne comunica le risultanze al richiedente provvedendo all'esazione di quanto ancora dovuto o alla restituzione delle eventuali eccedenze.

Art. 5.

Osservazioni ed opposizioni

1. Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione della domanda nel Bollettino ufficiale della Regione, chiunque vi abbia interesse può presentare al servizio del genio civile, osservazioni ed opposizioni.

2. Le amministrazioni e gli enti di cui al precedente art. 3 devono comunicare allo stesso servizio, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della copia della domanda, le proprie osservazioni ed opposizioni specificando, se del caso, le condizioni alle quali ritengano che l'autorizzazione debba essere subordinata.

3. Il servizio del genio civile comunica ai richiedente le osservazioni e le opposizioni pervenute e lo invita a controdedurre ovvero a dichiarare per iscritto, l'accettazione delle condizioni di cui al comma precedente.

4. Sul merito delle osservazioni ed opposizioni, nonchè sulle eventuali controdeduzioni pervenute, il servizio del genio civile riferisce in sede istruttoria all'organo regionale competente al rilascio dell'autorizzazione, salva la facoltà di richiedere direttamente le modificazioni dei progetti sotto il profilo tecnico.

Art. 6.
Pareri

1. Qualora, a seguito di presentazione di osservazioni ed opposizioni di cui al precedente art. 5 ed in caso di pronuncia negativa degli organi ed enti di cui ai successivi commi, le relative questioni non si siano potute definire in sede istruttoria o mediante accordo tra le parti interessate, gli organi competenti ad emanare i provvedimenti di autorizzazione debbono sentire il parere della commissione tecnica amministrativa regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 30.

2. Qualora gli impianti elettrici e le relative opere accessorie interessino territori od immobili soggetti a vincolo idrogeologico, a vincolo paesaggistico o a vincoli derivanti dalla destinazione a riserva o parco naturale oppure comportino taglio di boschi, le autorizzazioni di cui alla presente legge non possono essere rilasciate se non si siano pronunciati in merito gli organi od enti preposti alla relativa tutela, il cui parere sostituisce le autorizzazioni particolari previste dalla legislazione vigente nelle corrispondenti materie.

3. Il parere di compatibilità ambientale formulato per i fini di tutela paesaggistica di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, è espresso dagli organi competenti anche nel caso gli impianti elettrici e le relative opere accessorie interessino territori non soggetti a vincolo paesaggistico apposto a norma della predetta legge n. 1497.

4. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, i provvedimenti di autorizzazione non sono soggetti ad alcun parere preventivo.

Art. 7.
Autorizzazione provvisoria

1. Nei casi d'urgenza l'autorizzazione in via provvisoria di cui all'art. 113 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, è accordata, osservate le prescrizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 6, secondo e terzo comma, dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato per le linee la cui tensione è uguale o superiore a 30.000 volt, e dal servizio del genio civile competente per territorio per le linee di tensione inferiore.

2. La cauzione di cui all'ultimo comma del richiamato art. 113 deve essere depositata presso la tesoreria regionale nella misura da stabilirsi con decreto del presidente della giunta regionale.

3. L'Enel è esonerato, a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, dal prestare cauzione.

Art. 8.
Autorizzazione di impianti di distribuzione fino a 30.000 volt

1. Fermo restando quanto disposto dai precedenti articoli 3, comma secondo e terzo, e 6, per gli impianti di distribuzione di energia e relative opere accessorie con tensione di esercizio non superiore a 30.000 volt, l'autorizzazione è accordata dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato.

2. Le relative domande, da presentarsi al servizio del genio civile, devono essere corredate da relazione tecnica e corografia, nonchè da dichiarazione da cui risulti che non vi è opposizione da parte di amministrazioni pubbliche, dell'Enel o di privati interessati e che il richiedente si obbliga ad adempiere alle prescrizioni e condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione a tutela dei pubblici e privati interessi.

3. L'autorizzazione si intende accordata qualora l'organo competente non si sia pronunciato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

4. L'autorizzazione accordata espressamente è revocata qualora il richiedente, all'uopo diffidato, non abbia provveduto entro centoventi giorni dalla comunicazione della diffida ad adempiere agli obblighi stabiliti nel provvedimento autorizzativo; in tal caso le opere eseguite sono demolite, anche mediante esecuzione d'ufficio a spese del richiedente.

5. Il provvedimento di autorizzazione di linee da 1.000 a 30.000 volt dà facoltà al richiedente di realizzare anche linee fino a 1.000 volt che si diramino all'impianto autorizzato o preesistente entro un raggio di 800 metri, semprechè non insorgano opposizioni da parte di amministrazioni pubbliche o di privati interessati.

Art. 9.
Concessione edilizia

1. La costruzione di opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche è subordinata a concessione edilizia rilasciata ai sensi dell'art. 9, lettera *f*), della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Le opere edilizie relative alle cabine di trasformazione per l'alimentazione delle utenze, non vengono computate nel calcolo dell'edificazione consentita.

Art. 10.
Pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità

1. Col provvedimento di autorizzazione possono essere dichiarate a richiesta, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità per tutti i lavori ed impianti occorrenti alla costruzione ed all'esercizio delle linee, cabine e stazioni e per quanto altro necessario all'occupazione delle zone interessate all'impianto.

2. Ove l'opera non sia ultimata nel termine previsto dalla dichiarazione di pubblica utilità, per cause di forza maggiore o per altre cause indipendenti dalla volontà del concessionario, tale termine può essere prorogato senza l'obbligo di ripubblicazione dell'istanza.

Art. 11.
Obblighi conseguenti all'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione di cui alla presente legge, nell'impianto e nell'esercizio delle linee elettriche, è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti.

2. Prima di immettere la corrente elettrica il titolare della autorizzazione ha l'obbligo di verificare i relativi impianti di trasporto e distribuzione di energia.

Art. 12.
Collaudo di linee elettriche e relative opere accessorie

1. In sede di collaudo debbono accertarsi:

a) l'ultimazione dei lavori;

b) la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;

c) la conformità e la rispondenza delle opere al progetto ed alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;

d) l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;

e) l'adozione delle misure di cui al precedente art. 11.

2. Ai fini del collaudo debbono redigersi il verbale di visita, la relazione ed il certificato dal quale risulti il buon esito degli accertamenti di cui al comma precedente.

3. Ove in sede di collaudo tali accertamenti abbiano dato esito negativo, non si fa luogo al rilascio del certificato ed il titolare dell'autorizzazione deve immediatamente sospendere lo esercizio dell'impianto fino a quando non abbia provveduto a eliminare le carenze rilevate dal collaudatore.

4. L'atto di collaudo non è soggetto ad alcuna approvazione.

Art. 13.
Nomina del collaudatore

1. La nomina del collaudatore spetta al presidente della giunta regionale o all'assessore competente se delegato.

2. Il collaudatore deve essere scelto tra i tecnici qualificati iscritti all'albo regionale dei collaudatori o in mancanza, tra esperti in materia di costruzione di impianti elettrici.

3. Il collaudo sarà eseguito dopo un congruo periodo di esercizio e comunque non prima di un anno dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

4. Le spese inerenti alla visita ed al rilascio del certificato di collaudo sono a carico del soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 4.

5. Gli onorari del collaudatore sono determinati in ragione della durata delle operazioni e computati a vacazione in base alle vigenti tariffe per le prestazioni professionali.

Art. 14.

Attraversamento di beni demaniali ed interferenze con opere pubbliche

1. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione e di manutenzione dei tratti di linea che attraversano zone dichiarate militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, zone demaniali lacuali, strade pubbliche, ferrovie, tranvie, funicolari, teleferiche, linee telegrafiche o telefoniche di pubblico servizio o militari, linee elettriche costruite dalla amministrazione delle ferrovie dello Stato, in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, linee elettriche dell'Enel o di altri enti pubblici, o che debbano avvicinarsi a tali linee o ad impianti radio-telegrafici o radio-telefonici di Stato o che debbano attraversare altre opere pubbliche od appoggiarsi ad esse, l'esercente deve convenire con le amministrazioni e gli enti interessati le modalità di esecuzione sia dei lavori di costruzione sia di quelli di manutenzione.

2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraversano zone soggette a quelle servitù.

Art. 15.

Amovibilità ed inamovibilità degli elettrodotti

1. Le linee elettriche di cui alla presente legge si considerano tutte soggette a spostamento, a meno che non siano espressamente dichiarate inamovibili nell'atto di autorizzazione su motivata richiesta dell'istante.

2. L'esercente che debba provvedere allo spostamento di un elettrodotto, ai sensi dell'art. 122 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, può chiedere l'autorizzazione provvisoria di cui al precedente art. 7.

Art. 16.

Determinazione delle indennità

1. L'indennità per l'imposizione della servitù di elettrodotti da corrispondersi in base all'art. 123 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal quinto comma del suddetto art. 123, è commisurata:

a) al valore totale delle aree occupate dai basamenti dei sostegni e da cabine o altre costruzioni, aumentate ove occorra da adeguate zone di rispetto;

b) ad un quarto del valore della striscia di terreno necessaria al transito per il servizio di controllo delle condutture, della larghezza di metri uno e di lunghezza pari alla percorrenza dell'elettrodotto misurato lungo il suo asse;

c) ad un sedicesimo, per le linee con servitù amovibile, e ad un ottavo per le linee con servitù inamovibile, del valore della fascia di terreno asservita, costituita dall'area destinata alle zone di rispetto, detratte le aree di cui alle precedenti lettera *a*) e *b*) .

2. Il valore dei terreni, agli effetti di cui al precedente comma, e determinato ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

3. In assenza di opposizione da parte del proprietario interessato, l'indennità di cui al presente articolo deve essere corrisposta prima dell'inizio dei lavori; può essere corrisposta successivamente con l'assenso del proprietario dei beni asserviti, al quale è dovuto in tal caso l'interesse legale dalla data di inizio dei lavori.

Art. 17.

Indennità a regioni, province, comuni

1. Per le servitù costituite sui beni del demanio e del patrimonio indisponibile della Regione, delle province e dei comuni, la corresponsione dell'indennità è sostituita dal pagamento di un canone o dalle tasse previste dalle vigenti norme sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. Per i beni del patrimonio disponibile è facoltà della Regione, delle province e dei comuni di chiedere la corresponsione del canone anzichè l'indennità determinata secondo i criteri di cui al precedente art. 16.

3. Il pagamento dei canoni e delle tasse previsti dal presente articolo non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 123, quinto comma, del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 18.

Modifiche delle opere elettriche per ragioni di pubblico interesse

1. Il presidente della giunta regionale può ordinare lo spostamento o la modifica di linee elettriche autorizzate ai sensi della presente legge quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di opere o lavori pubblici o di pubblica utilità che abbiano ottenuto la dichiarazione di urgenza e di indifferibilità.

2. L'esercente ha diritto al rimborso, da parte di chi richiede lo spostamento o la modifica occorsa per effettuare i relativi lavori.

Art. 19.

Asservimento definitivo ed occupazione in via d'urgenza

1. Entro il termine prescritto dal provvedimento di autorizzazione all'impianto delle linee elettriche l'esercente è tenuto a presentare al servizio del genio civile competente i piani particolareggiati dei tratti di linea interessanti le proprietà private rispetto alle quali è necessario procedere alla costituzione di servitù coattiva nonchè l'elenco dei proprietari stessi indicando per ognuno l'indennità offerta.

2. Il servizio del genio civile, previo avviso ai proprietari interessati, effettua il sopralluogo, esperisce un tentativo di accordo nei limiti previsti dall'art. 12, comma primo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, circa l'indennità da pagarsi e, in mancanza, redige lo stato di consistenza e stabilisce l'ammontare dell'indennità stessa.

3. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente se delegato, ordina all'esercente il deposito presso la tesoreria regionale a favore del titolare del fondo servente, della somma determinata dal servizio del genio civile e, constatato l'avvenuto versamento, emette il decreto di costituzione di servitù, che viene pubblicato per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione e notificato a cura dell'espropriante, nelle forme stabilite dal codice di procedura civile.

4. La tesoreria regionale provvede al pagamento delle somme ricevute in deposito a titolo di indennità di asservimento, in base al solo nulla-osta del presidente della giunta regionale al quale compete l'accertamento della disponibilità o proprietà dell'immobile asservito.

5. Le parti interessate, entro trenta giorni dalla data della suddetta notifica, possono proporre opposizione all'indennità a norma dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, davanti alla corte d'appello competente per territorio.

6. L'occupazione d'urgenza è disposta dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente se delegato, ed il relativo stato di consistenza è redatto dal servizio del genio civile con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

7. L'immissione nel possesso della servitù sul fondo asservito avviene con la sottoscrizione del verbale di consistenza da parte del titolare dell'autorizzazione.

8. I provvedimenti sono notificati, pubblicati e, ove occorra, registrati e trascritti a cura del richiedente.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 16 gennaio 1979

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 maggio 1979 e vistata dal commissario del Governo con nota del 7 giugno 1979 prot. 21502/6394*).

(8345)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792900)